

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

**di concerto col Ministro delle Finanze**

(FERRARI AGGRADI)

**e col Ministro del Tesoro e « ad interim » del Bilancio  
e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1968

Proroga, per gli anni 1969 e 1970, dei contributi per l'integrazione dei bilanci degli enti locali devastati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, prorogato con l'articolo 2 della legge 9 febbraio 1966, n. 20, prevede la concessione ai Comuni ed alle Province delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont di contributi da parte dello Stato per il pareggio economico dei rispettivi bilanci per gli esercizi 1966, 1967 e 1968.

Poichè le ragioni che consigliarono l'emanazione della cennata norma sono tuttora

valide in quanto permane lo squilibrio economico-finanziario dei bilanci degli enti interessati, dato che le provvidenze a suo tempo disposte per la ripresa economica della zona non hanno ancora potuto avere concreti, favorevoli riflessi sulla finanza degli enti stessi, si ravvisa la necessità di promuovere la proroga, per un altro biennio, dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis, nonchè delle Amministrazioni provinciali di Belluno e Udine, prorogata fino al 31 dicembre 1968 con l'articolo 2 della legge 9 febbraio 1966, n. 20, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1970.

**Art. 2.**

Per la concessione dei contributi previsti nel precedente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 400 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970.

Al suddetto onere di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1969 si farà fronte con riduzione del fondo iscritto al Capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.